

Comune dell'Aquila

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DELL'AQUILA

IL COMUNE DELL'AQUILA

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTI il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, e il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “*Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l'articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance;

VISTI i decreti del Ministro per la pubblica amministrazione 6 agosto 2020 e 7 agosto 2023;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune dell'Aquila, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 364 dell'8 settembre 2016 e ss.mm.ii;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15 gennaio 2020 “*Approvazione del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune dell'Aquila*”;


VISTO il Regolamento sulla nomina e il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune dell'Aquila, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 12/4/2024;

CONSIDERATA la prossima scadenza di mandato dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, il predetto Organismo è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti;



Comune dell'Aquila



AVVISA

Articolo 1

Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell'incarico

È indetta una procedura selettiva pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) del Comune dell'Aquila, costituito in forma collegiale. Per la descrizione dei compiti e delle modalità di funzionamento dell'Organismo si rimanda al relativo Regolamento comunale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 12/4/2024.

L'incarico di Presidente/componente dell'OIV collegiale, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l'obbligo per i componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 e ss.mm.ii, l'incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e lettera c), del citato decreto, ovvero in caso di cancellazione dall'Elenco nazionale in esito alle verifiche di cui all'art. 3, comma 4 ovvero per il superamento dei limiti di cui all'art. 8 del medesimo decreto, o ancora al verificarsi di una delle cause di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui al successivo articolo 5.

Articolo 2

Compenso


Ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento sulla nomina ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione, ai componenti dell'OIV verrà corrisposto un compenso annuo omnicomprendente, al lordo delle ritenute di legge, così suddiviso: Presidente € 12.500,00, Componente € 10.000,00, Componente € 10.000,00 fatte salve variazioni per diversa applicazione degli oneri.

Non è previsto alcun rimborso per spese di viaggio, vitto e alloggio.

Qualora l'Organismo effettui, su richiesta dell'Amministrazione comunale, anche le proposte di valutazione annuale del personale apicale di una o più società in house e/o dell'Istituzione Centro Servizi Anziani, il compenso annuo del Presidente dell'Organismo sarà incrementato di € 1.500,00 per ogni Società/Istituzione e quello dei componenti di € 1.200,00.



Comune dell'Aquila



Articolo 3

Requisiti per la partecipazione

Considerato quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 e ss.mm.ii., possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza del termine previsto dal successivo articolo 7, risultano iscritti nell'Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica da almeno 6 mesi.

Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico di Presidente dell'OIV, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, lettera b) del citato D.M. esclusivamente i soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3.

Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico di componente dell'OIV collegiale i soggetti iscritti nelle fasce professionali 1, 2 e 3.

Articolo 4

Divieto di nomina

I componenti dell'OIV non possono essere nominati, ai sensi dell'art. 14, comma 8 del D. Lgs. n. 150 del 2009, tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Articolo 5


Cause di inconfiribilità, incompatibilità e di conflitto di interessi

Fermi restando i divieti di nomina previsti di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una delle situazioni di inconfiribilità, incompatibilità o conflitto di interessi di seguito elencate:

- a. essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- b. essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di



Comune dell'Aquila



- documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c. trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - d. essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
 - e. essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
 - f. essere responsabili della prevenzione della corruzione presso il Comune dell'Aquila;
 - g. trovarsi, nei confronti dell'amministrazione del Comune dell'Aquila, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
 - h. essere magistrati o avvocati dello Stato, che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione del Comune dell'Aquila;
 - i. avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il Comune dell'Aquila;
 - j. avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio del Comune dell'Aquila, o con il vertice politico-amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico-amministrativo;
 - k. essere revisore dei conti presso il Comune dell'Aquila.

Articolo 6


Esclusività del rapporto

Per assumere l'incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più di un OIV, come previsto dall'art. 8 dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, come da ultimo modificato dal DM 7 agosto 2023, e ss.mm.ii.. Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina.

Articolo 7

Modalità di presentazione della domanda di candidatura

La domanda di candidatura dovrà pervenire esclusivamente in via telematica tramite il Portale del Reclutamento "inPA" (<https://www.inpa.gov.it>), **entro le ore 23:59 di giovedì 27 giugno 2024**. Data l'obbligatorietà dell'utilizzo di detto Portale ai sensi dell'art. 14-bis comma 2 del D.Lgs. n. 150/2009, non trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 3, comma 2, del Regolamento comunale sulla nomina e il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione.



Comune dell'Aquila

Al portale “inPA” si accede tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (Electronic Identification Authentication and Signature).

All'atto della registrazione al Portale, l'interessato compila il proprio *curriculum vitae*, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Conclusa la compilazione del *curriculum*, il candidato dovrà procedere alla compilazione della domanda di partecipazione all'avviso pubblico, ricercando la presente procedura nell'apposita sezione. La domanda di candidatura viene in parte precompilata dal sistema, utilizzando i dati precedentemente inseriti nel proprio *curriculum*. È comunque possibile modificare e/o integrare le informazioni accedendo alle relative sezioni, avendo cura di evidenziare competenze ed esperienze maturate presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private negli ambiti individuati dal D.M. 6 agosto 2020 e ss.mm.ii. (misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, pianificazione, controllo di gestione, programmazione finanziaria e di bilancio e risk-management) ed eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV.

Nella domanda gli aspiranti candidati dovranno dichiarare tutti i dati ed i requisiti richiesti, consapevoli che, in caso di dichiarazioni false o mendaci, verranno applicate le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

La data di presentazione on line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata e comprovata da apposita e-mail che verrà ricevuta al termine della procedura di invio. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione della domanda il Portale non permetterà più l'accesso alla procedura e l'invio della domanda di partecipazione.

In caso di invii multipli di domande di partecipazione da parte dello stesso candidato, si terrà conto unicamente della domanda trasmessa cronologicamente per ultima (attestazione automatica da parte del sistema informatico), purché nei termini previsti dal presente avviso, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e sostituite, pertanto prive di effetto.


L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi causati dal malfunzionamento del portale “inPA” o da caso fortuito o forza maggiore che possano determinare l'impossibilità per il candidato di inoltrare l'istanza di partecipazione al concorso nei termini previsti; si consiglia, pertanto, ai candidati di presentare la domanda in anticipo rispetto al termine ultimo e comunque con adeguati margini di tempo.

Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente avviso ed inviate in modalità differente da quella telematica sopra esposta.

Articolo 8

Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina

Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.M. 6 agosto 2020 e ss.mm.ii. “*i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi*”.



Comune dell'Aquila

Le domande dei candidati saranno esaminate da un'apposita Commissione, composta da 3 membri, per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione delle relative esperienze e conoscenze. A tale proposito, alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l'Ente provvederà a richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica la visura dei partecipanti relativa all'effettiva iscrizione ed alla relativa anzianità, oltre alla verifica della fascia professionale. La Commissione, ove lo ritenga opportuno, ha altresì facoltà di approfondire gli elementi sui quali basare le valutazioni anche mediante eventuali colloqui, anche a distanza, con i candidati ritenuti maggiormente idonei al conferimento dell'incarico.

Al termine di tale accertamento, la Commissione sottopone al Sindaco una rosa di candidati qualificati e idonei per la nomina.

Il Sindaco individua e nomina, con proprio motivato Decreto, i componenti dell'OIV.

La scelta dei componenti dell'OIV sarà tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe dovranno essere motivate.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", il Comune dell'Aquila, in qualità di Titolare del Trattamento, tratta i dati personali forniti e liberamente comunicati. Il Comune dell'Aquila garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune dell'Aquila Via San Bernardino/Pal. Fibbioni tel. 0862/6451 protocollo@comune.laquila.postecert.it.

Dati contatto Responsabile Protezione Dati: Avv. Flavio Corsinovi, e-mail: flavio.corsinovi@corsinovimamma.it, PEC: flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.it.

Finalità del trattamento: istruttoria relativa alla procedura selettiva in oggetto, inserimento nei database informatici del Dipartimento della Funzione Pubblica per rilevazioni a fini statistici.

Base giuridica del trattamento: Art.6 par.1 lett. c ed e.

Destinatari del trattamento: personale comunale nell'ambito delle proprie mansioni, altri soggetti la cui facoltà di accesso ai dati sia riconosciuta dalla normativa vigente.

Periodo di conservazione: per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nei termini di legge.

Modalità di trattamento: Il trattamento dei dati personali, sia su supporto cartaceo che elettronico, è realizzato in conformità a quanto previsto dall'art. 5, del menzionato GDPR e precisamente in modo lecito, corretto e trasparente e limitatamente allo stretto necessario per la realizzazione delle suddette finalità ed in modo esatto, ed infine nel rispetto del principio di "limitazione della conservazione".



Comune dell'Aquila



Diritti dell'interessato L'interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt.15-22 del Regolamento UE 679/2016, quali i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati ed infine il diritto di opposizione e di proporre reclamo ad una autorità di controllo.

Natura del conferimento: Obbligatorio per il conseguimento della finalità istituzionali.

Per esercitare i diritti in menzione, l'interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare, a mezzo di Raccomandata A/R al Comune dell'Aquila, Via Roma 207/A – 67100 L'Aquila ovvero mediante PEC all'indirizzo protocollo@comune.laquila.postecert.it

Articolo 10

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge agosto 1990, n. 241, è il dott. Lucio Luzzetti, Segretario Generale del Comune dell'Aquila.

Articolo 11

Comunicazioni e trasparenza

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale del Reclutamento “inPA”, sul Portale della performance del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata e indirizzate ai contatti forniti nella domanda di candidatura di cui all'art. 7.

Il decreto di nomina, il *curriculum* professionale e il compenso dei componenti dell'OIV saranno pubblicati nell'apposita sottosezione del portale “Amministrazione trasparente” dell'Ente, ai sensi della normativa vigente.

L'Aquila, 11 giugno 2024

Il Segretario Comunale
Dott. Lucio Luzzetti